



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 217 del 24 Novembre 2010

Oggetto:

Estinzione della comunità montana "Montagna Fiorentina". Successione nei beni e nei rapporti e subentro nell'esercizio delle funzioni, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, recante “Riordino delle Comunità Montane”;

Visto l’articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che nell’ambito di una comunità montana non può essere costituita una unione di comuni diversa dalla comunità montana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2008, n. 749 con la quale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, è stato modificato l’ambito territoriale della comunità montana Montagna Fiorentina, con l’esclusione del comune di Dicomano;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 gennaio 2009, n. 8 con il quale è stata costituita, in continuità con la preesistente, la comunità montana denominata “Montagna Fiorentina”, comprendente i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 maggio 2009, n. 345, recante “Ricognizione dei livelli ottimali per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40”;

Visto l’articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni;

Visto l’articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede che i comuni, d’intesa tra loro, approvano l’atto costitutivo e lo statuto dell’unione e, prima di procedere alla stipula, chiedono al Presidente della Giunta regionale di nominare un commissario in sostituzione degli organi della comunità montana;

Considerato che l’intesa è stata raggiunta avendo i comuni interessati approvato l’atto costitutivo e lo statuto nell’identico contenuto e fatto identica richiesta per l’attivazione della procedura di trasformazione con la nomina del commissario;

Viste le comunicazioni dei comuni interessati con le quali è stata chiesta la nomina di un commissario, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, al fine della trasformazione della comunità montana Montagna Fiorentina in unione di comuni Valdarno e Valdisieve, con le relative delibere comunali concernenti l’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo;

Considerato che lo statuto e l’atto costitutivo approvati dai consigli comunali dei comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, San Godenzo, Londa e Reggello, rispettano le condizioni di cui all’articolo 16 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 settembre 2010, n. 160, con il quale è stato nominato il commissario della comunità montana Montagna Fiorentina disponendo che:

- a) dalla data di nomina del commissario gli organi della comunità montana Montagna Fiorentina cessano dalle rispettive cariche;
- b) il commissario sostituisce a tutti gli effetti, per le funzioni e le attività, gli organi cessati;
- c) le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario sono direttamente e soggettivamente imputati alla comunità montana Montagna Fiorentina;
- d) le spese della gestione commissariale sono interamente a carico del bilancio della comunità montana Montagna Fiorentina, compresi i rimborsi spese spettanti al commissario;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, ai comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, San Godenzo, Londa e Reggello è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla nomina del commissario entro il quale provvedere all'effettiva costituzione dell'unione dei comuni, alla elezione degli organi e all'approvazione degli atti di bilancio e dei regolamenti che garantiscano la funzionalità dell'ente;

Considerato che, se i comuni provvedono all'effettiva costituzione e alla operatività dell'unione nel termine stabilito ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara estinta la comunità montana, e che dalla data di estinzione si producono gli effetti di cui all'articolo 15, comma 8, della legge medesima;

Vista la nota prot. n. 122 del 22 novembre 2010 con la quale il presidente dell'unione di comuni Valdarno e Valdisieve ha dato atto dell'operatività dell'unione, indicando gli adempimenti effettuati;

Viste le leggi regionali 11 settembre 1989, n. 62 e 7 novembre 1994, n. 81, con le quali il personale dipendente della Regione Toscana è stato trasferito alle comunità montane per l'esercizio delle funzioni regionali, ed è stato disposto in merito agli adempimenti a carico della Regione medesima;

Ritenuto di provvedere, con il presente atto, all'estinzione della comunità montana Montagna Fiorentina e alla contestuale presa d'atto della operatività dell'unione di comuni Valdarno e Valdisieve;

DECRETA

1. La comunità montana Montagna Fiorentina è estinta allo spirare del 30 novembre 2010.
2. E' preso atto della operatività dell'unione di comuni Valdarno e Valdisieve.
3. A decorrere dalla data del 1° dicembre 2010 si producono gli effetti di cui all'articolo 15, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008:
 - a) l'unione di comuni Valdarno e Valdisieve succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana Montagna Fiorentina estinta;
 - b) all'unione di comuni Valdarno e Valdisieve sono trasferiti i beni e le risorse strumentali dell'estinta comunità montana Montagna Fiorentina;
 - c) l'ambito territoriale dell'unione costituisce livello ottimale ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001;
 - d) l'unione subentra, ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana Montagna Fiorentina allo stesso titolo per il quale erano esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente alla data dell'estinzione ed esclusivamente per il territorio dei comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina,

San Godenzo, Londa e Reggello, già di competenza della comunità montana estinta, comprese le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni;

4. In particolare:
 - a) l'unione subentra in tutti i rapporti instaurati in materia di bonifica di cui alla legge regionale n. 34 del 1994 in relazione alle modalità stabilite dalle deliberazioni del Consiglio regionale;
 - b) il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana estinta, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, è a decorrere dal 1° dicembre 2010 trasferito all'unione di comuni Valdarno e Valdisieve. L'unione di comuni Valdarno e Valdisieve succede altresì nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";
 - c) l'unione succede in tutti gli altri rapporti di lavoro e negli eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 37 del 2008; il relativo personale continua a svolgere le attività presso l'unione secondo le norme contrattuali in essere;
 - d) l'unione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione;
 - e) le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data del 1° dicembre 2010, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Montagna Fiorentina, derivanti da risorse proprie, statali o dall'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'unione di comuni Valdarno e Valdisieve, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'unione di comuni Valdarno e Valdisieve, per dette risorse è tenuta agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della comunità montana Montagna Fiorentina;
 - f) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Montagna Fiorentina sono posti a carico dell'unione di comuni Valdarno e Valdisieve;
 - g) l'unione di comuni Valdarno e Valdisieve attua gli interventi programmati dalla comunità montana Montagna Fiorentina e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.
5. Restano fermi gli adempimenti a carico della Regione in materia di trattamento integrativo di fine servizio nei confronti del personale trasferito per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi delle leggi regionali n. 62 del 1989 e n. 81 del 1984.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.
7. Il presente atto è trasmesso tramite raccomandata A/R e anticipato mediante telefax:
 - al commissario della comunità montana Montagna Fiorentina;
 - al presidente dell'unione di comuni Valdarno e Valdisieve;
 - ai sindaci dei comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, San Godenzo, Londa e Reggello.
8. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale 23/2007.

Il Presidente
ENRICO ROSSI

Il Dirigente Responsabile
LUIGI IZZI

Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA